



## **COMUNE DI PONTEDERA**

*Provincia di Pisa*

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione di C .C. n. 6 del 25.02.2014  
modificato con deliberazione di C.C. n. 33 del 28.07.2015  
modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2017  
modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.02.2017  
modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 19.02.2019  
modificato con deliberazione di C. C. n.15 del 21.05.2020  
modificato con deliberazione di C.C. n. 34 del 29.07.2020  
modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 20.04.2021  
modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 30.06.2021  
modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 25.05.2022

modificato con deliberazione di C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti
- Art. 3 - Presupposti della tassa
- Art. 4 - Determinazione della tariffa
- Art. 4 bis - Piano Economico Finanziario
- Art. 5 - Modalità di computo delle superfici
- Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 7 - Individuazione di ulteriori superfici con produzione di rifiuti speciali
- Art. 8 - Definizione di rifiuto
- Art. 8 bis - Rifiuti urbani

### CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

- Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
- Art. 9 bis - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

### CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
- Art. 10 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 10 ter - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

### CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

- Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Art. 12 - Dichiarazione di attivazione ai fini TARI
- Art. 12 bis - Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini TARI
- Art. 12 ter - Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 13 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

- Art. 14 - Riduzioni tariffarie
- Art. 15 - Riduzioni tariffarie utenze non domestiche
- Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

### CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

- Art. 17 – Riscossione
- Art. 17 bis – Modalità per la rateizzazione dei pagamenti
- Art. 18 - Funzionario responsabile
- Art. 19 - Controlli
- Art. 20 -  
Accertamenti Art. 21  
- Contenzioso
- Art. 22 - Sanzioni e interessi
- Art. 23 - Riscossione coattiva
- Art. 24 - Rimborsi

### CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 25 - Norme finali
- Art. 26 - Entrata in vigore

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
3. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, ratione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.

### **Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

### **Art. 3 - Presupposti della tassa**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
  - a) destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - b) destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
  - c) destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
  - d) ove si esercitano funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale compresi i locali e aree degli impianti sportivi e delle palestre anche conferiti a terzi e destinati all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva, restano soggette TARI solo le zone in cui si trovano punti di ristoro o comunque si svolgono attività di natura commerciale;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
  - g) le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili e/o non allacciate ai servizi a rete acqua, luce e gas (restano comunque soggette a tassazione nel caso in cui siano dichiarate quale pertinenza di abitazioni o altri immobili anche ai fini di altre imposte);
  - h) le utenze domestiche prive di arredo e comunque non utilizzate, servite da utenze

condominiali (acqua, luce e gas) per le quali non è possibile la cessazione autonoma;

5. Per i casi, di cui alle precedenti lettere g) e h), il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta (90) giorni solari dalla data "evento", apposita dichiarazione sostitutiva, su modello messo a disposizione dal Comune/Concessionario, unitamente alla documentazione comprovante lo stato di fatto dell'immobile e/o dei locali da escludere dalla tassazione. La non assoggettabilità alla tassazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento indicato al comma 3, lettere g) e h), si è verificato.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4., la non assoggettabilità alla tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione da parte del Comune/Concessionario, della dichiarazione sostitutiva.

7. Il contribuente è obbligato a comunicare al concessionario il superamento della condizione di fatto entro novanta (90) giorni solari dal suo verificarsi.

8. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.

9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

10. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

11. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

12. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 4 - Determinazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.

3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

5. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti ed i relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

10. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 4-bis – Piano Economico Finanziario**

1. Il gestore predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la validazione.

2. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. Successivamente il Comune procede con l'approvazione delle tariffe, nei termini di legge.

3. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, nonché della deliberazione Arera n. 363/2021 e s.m.i.

4. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma 1, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### **Art. 5 - Modalità di computo delle superfici**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile è misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;

a) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

b) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

c) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale

rispetto alla superficie calpestabile:

- 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
- 40% per macellerie, pescherie;
- 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
- 80% per le tipografie;
- 30% per le autocarrozzerie;
- 60% per la produzione di ceramiche;
- 80% per la decorazione e la molatura;
- 60 % per le falegnamerie;
- 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
- 20% per i gommisti;
- 40 % per i calzaturifici;
- 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
- 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
- 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
- 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
- 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
- 40% per le cantine e frantoi;
- 25% per il florovivaismo;
- 70% per le altre attività.

L'utente deve produrre al Comune/Concessionario idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 12, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto del concessionario. La tassa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

3. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

### **Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo art. 7.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti infetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo

smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### **Art. 7 - Individuazione di ulteriori superfici con produzione di rifiuti speciali.**

1. In attuazione della prima parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali aree di produzione di rifiuti speciali, quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative detenute generalmente dagli operatori economici ricadenti nelle categorie 20 e 21 di cui al DPR 158/99, ovvero quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio della attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali e/o artigianali di cui alle categorie 20 e 21 del DPR 158/99, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Al fine dell'applicazione del comma 2, si precisa che:

- il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;
- sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione.

4. A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 12, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione di cui al comma 1 e le superfici dei magazzini di cui al comma 2.

### **Art. 8 – Definizione di Rifiuto**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (TUA) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 8 bis – Rifiuti urbani.**

1. Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 del TUA:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati al successivo articolo 8 bis e prodotti dalle attività riportate nel successivo articolo 8 ter;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
2. Nella tabella che segue sono riportati i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti Ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
OLII VEGETALI	Oli e grassi commestibili	200125
PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP)	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	180104

3. di seguito si elencano le attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2):

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.



- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.

4. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

5. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

## **CAPO II - UTENZE DOMESTICHE**

### **Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Il comune, attraverso i propri uffici anagrafe e centro elaborazione dati, esporta le variazioni anagrafiche secondo la cadenza mensile e le trasmette, sulla base del tracciato record concordato tra le parti, al concessionario.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al concessionario lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 12. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di uno, salva la possibilità del soggetto concessionario di accertare il diverso numero di occupanti.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

### **Art. 9-bis - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. Per incentivare la raccolta differenziata e premiare gli utenti che differenziano maggiormente i propri rifiuti urbani, si prevede il riconoscimento di una riduzione applicabile alla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è assicurata alle utenze domestiche che aderiscono ai sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale del «rifiuto urbano residuo - RUR» (il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani) attraverso i quali viene attestata la quantità in volume conferito da ciascuna utenza domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Le riduzioni sono riferite all'anno di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi.

3. Le riduzioni di cui al secondo comma sono determinate in base al minor vuotamento registrato nell'anno di riferimento. Le stesse sono espresse in percentuale da applicarsi sulla quota variabile della tariffa, così come da tabella che segue:

Descrizione utenza domestica	Vuotature RUR annue					
	da 0 a 5	da 6 a 10	da 11 a 15	da 16 a 20	da 21 a 30	da 31 a 52
Utenze con 1 componente	0%	10%	6%	4%	2%	0%
Utenze con 2 componenti	0%	12%	8%	6%	4%	0%
Utenze con 3 componenti	0%	14%	10%	8%	6%	0%
Utenze con 4 componenti	0%	16%	12%	10%	8%	0%
Utenze con 5 componenti	0%	20%	16%	14%	10%	0%
Utenze con 6 o più componenti	0%	22%	18%	16%	12%	0%
Abitazione a disposizione	20%	10%	6%	4%	2%	0%

4. In caso di occupazione/detenzione dell'utenza domestica per un periodo inferiore ai 6 mesi, la percentuale di riduzione applicata terrà conto dell'effettivo periodo di occupazione/detenzione dell'utenza domestica, in base ad un ricalcolo proporzionale del numero di svuotamenti. Il ricalcolo proporzionale deve essere applicato per tutte le frazioni di base imponibile.

4 bis. In ogni caso in cui si verifica un frazionamento degli svuotamenti, si applica l'arrotondamento per difetto (c.d. principio del favor rei).

4 ter. Non potranno accedere alle riduzioni di cui al presente articolo le utenze domestiche con un numero di svuotamenti ricompreso tra 0 e 5, con esclusione delle abitazioni a disposizione.

4 quater. Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano a quelle utenze per le quali i relativi conduttori risultano essere soggetti a provvedimenti amministrativi o ordinanze sindacali definitive notificati per la violazione dei regolamenti disciplinanti il servizio di raccolta dei rifiuti, limitatamente ai periodi d'imposta nei quali si è protratta l'infrazione, indipendentemente dalla data in cui la violazione è stata contestata.

5. L'importo della riduzione di cui al presente articolo sarà determinato a consuntivo e riconosciuto all'utente nella prima bolletta relativa all'anno TARI successivo all'anno in cui vengono misurati gli svuotamenti.

## **CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE**

### **Art. 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. Il comune, attraverso il proprio ufficio SUAP e centro elaborazione dati, trasmette mensilmente al concessionario, sulla base del tracciato record da concordare tra le parti, le variazioni relative alle attività produttive in modo che il concessionario possa emettere l'avviso di liquidazione della tassa.

### **ART. 10-bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 10 ter del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune/Concessionario entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

## **ART. 10-ter – Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

## **CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI**

### **Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## Art. 12 - Dichiarazione di attivazione ai fini TARI

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente al Comune/Concessionario entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, mediante sportello online con procedura guidata, oppure a mezzo posta, via e-mail o sportello fisico compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del comune, disponibile presso gli sportelli fisici.
2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la richiesta
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
    - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
    - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
    - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
    - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza, il codice ATECO;
  - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
3. Il Comune/Concessionario è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio
  - b) il codice utente e il codice utenza
  - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio
4. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
5. . Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
6. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.
7. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.
8. Abrogato.
9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b).
10. Il Comune/Concessionario, unitamente all'emissione della prima bolletta nel 2014, richiede a ciascun contribuente l'identificativo catastale di ciascun immobile (foglio, particella, tipo particella, subalterno).
11. L'amministrazione comunale può avvalersi anche della banca dati degli identificativi catastali elaborata dal concessionario.

12. In caso di omessa o insufficiente comunicazione dell'identificativo catastale da parte dell'utente, l'amministrazione comunale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

13. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, in caso di presentazione della Dichiarazione da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1, ~~lettera b)~~; questa ha effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione.

14. Abrogato.

## **Art. 12 bis- Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini TARI**

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.)
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno
3. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dal mese successivo alla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dal mese successivo alla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla variazione, ovvero dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dal mese successivo alla data in cui è intervenuta la variazione.
6. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, nel solo caso di cessazione o variazione delle utenze per perdita del presupposto di cui all'Art. 3, Comma 2 del presente

Regolamento, la dichiarazione tardiva avrà comunque effetto retroattivo, a condizione che il dichiarante produca idonea documentazione comprovante la perdita del presupposto e che non siano decaduti i termini per recuperare la tassa nei confronti del soggetto subentrante.

7. Il Comune/Concessionario è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del Comune/Concessionario che ha preso in carico la richiesta;
  - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

### **Art. 12 ter- Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione al Comune/Concessionario e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune/Concessionario, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici del concessionario o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune/Concessionario, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Comune/Concessionario incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. La risposta al reclamo deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune/Concessionario rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal Comune/Concessionario;
  - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
5. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune/Concessionario rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune/Concessionario;
  - c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

f) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

### **Art. 13 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. Il Comune trasmette al concessionario entro il mese di gennaio l'elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani che operano per periodi temporanei e che per il medesimo periodo sono assoggettati a CUP.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale di Pontedera titolari di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. "Dehors" che alla data del 15 febbraio 2021 attesteranno di essere in regola con il pagamento della TARIG/TARI, è applicata una riduzione annua della TARIG/ TARI del 25% per il 2021 da applicarsi sulla bollettazione.
7. Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale di Pontedera che abbiano comunque occupato suolo pubblico mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. "Dehors" fino alla data del 7/1/2021 non sono applicate sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento o la mancata dichiarazione TARI/TAREG.

## **CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI**

### **Art. 14 - Riduzioni tariffarie**

1. Articolazione territoriale. Le utenze che si trovano fuori dal centro abitato hanno diritto ad una riduzione sulla parte fissa della tariffa in misura pari al 50% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 metri. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente.
2. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente.
3. Non usufruisce del beneficio di cui al comma 1 l'utenza servita dal servizio porta a porta o di raccolta domiciliare e servite da Igenio.
4. Utenze non domestiche non stabilmente attive. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%. Tale condizione, a pena di decadenza, deve essere obbligatoriamente indicata nella dichiarazione di cui all'art. 12 del



presente Regolamento.

5. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composteer, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al concessionario. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

5 bis. Al fine di limitare l'introduzione nei cassonetti dell'organico dei rifiuti riguardanti le patate e l'erba da spazi all'aperto delle utenze domestiche è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come indicato nella tabella Cod. Cer di cui al seguente c. 6.

6. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale del contribuente intestatario della "bolletta" TARI. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice fiscale dell'utente per conto del quale conferisce, ovvero l'intestatario della "bolletta" TARI, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

7. All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come identificati dal codice CER della seguente tabella, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	CER	Peso max persona in Kg a semestre	Sconto €/kg
Rifiuti ingombranti	20 03 07	100	€ 0,20
Olii e grassi commestibili	20 01 25	5	€ 0,27
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	7	€ 0,19
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi	20 01 35	20	€ 0,13
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	5	€ 0,13
Metallo	20 01 40	25	€ 0,20
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	20	€ 0,17
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1	€ 0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33*	7	€ 0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,5	€ 0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	1	€ 0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	50	€ 0,10

Pneumatici fuori uso (solo utenze domestiche)	06 01 03	10	€ 0,27
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*; 15 01 11*	2	€ 0,17
Gas in contenitori a pressione	16 05 04*; 16 05 05	2	€ 0,17
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1	€ 0,33
Abbigliamento	20 01 10	5	€ 0,07
Sfalci d'erba, potature, ramaglie ecc.	20 02 01	60	€ 0,08

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-giugno e luglio-dicembre. La riduzione spettante viene liquidata nella bolletta di saldo/conguaglio annuale ed è calcolata in base ai conferimenti effettuati durante il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente e gennaio-giugno dell'anno in corso. L'importo massimo spettante e liquidato nella bolletta di saldo/conguaglio è determinato in base alla composizione del nucleo familiare dell'intestatario della bolletta, individuato all'Anagrafe della popolazione del Comune di Pontedera alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per il calcolo del periodo luglio-dicembre ed alla data del 30 giugno dell'anno in corso, per il periodo gennaio-giugno.

8. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima fino al 100% per l'utenza non domestica in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo e/o recupero è riscontrata, a pena di decadenza, tramite idonea documentazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno così come definito dall'art. 10 ter. Per il calcolo della riduzione spettante saranno utilizzati i coefficienti Kd indicati nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale dell'anno d'applicazione della riduzione.

9. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi sindacali a condizione che l'interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre giorni.

10. Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

11. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

12 Per il solo anno 2022 alla luce dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 si applicano le seguenti riduzioni:

a) per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie del DPR n. 158/99 una riduzione del 6% della parte variabile della tariffa:

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante

- 8 Alberghi senza ristorante
- 11 Uffici ed agenzie
- 12 limitatamente agli studi professionali
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 27 limitatamente a fiori e piante e pizza al taglio
- 30 Discoteche, night club

b) Per le utenze domestiche una riduzione pari al 2% della parte variabile della tariffa.

### **Art. 15- Riduzioni tariffarie utenze non domestiche**

1. L'utente non domestico che ha superfici assoggettate a tassazioni appartenenti ad una o più delle categorie 13,14,15,17,22,23, e 24 di cui all'allegato 1, tabella 3°, al D.P.R. 27.4.1999 n.158 che conferisce al centro di raccolta il rifiuto contraddistinto dal codice CER 150107 (imballaggi in vetro), oppure dal 150101 (imballaggi di carta e cartone) nonché dal CER 200101 (carta e cartone), è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo del conferimento come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	COD.CER	Peso max in KG a semestr e	Sconto €/Kg
Imballaggi di vetro	150107	75	€ 0,35
Imballaggi di carta	150101	75	€ 0,35
Carta di cartone	200101	75	€ 0,35

2. Fermo rimanendo la disciplina per il trasporti dei rifiuti **urbani** agli urbani l'utenza non domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure la partita IVA attraverso la quale risalire al codice anagrafico. Essa riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico, il giorno del conferimento, il codice CER conferito e il relativo peso. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati nel periodo gennaio- giugno e luglio-dicembre, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo di riferimento nel quale è avvenuto il conferimento.

### **Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa**

1. Per le utenze domestiche composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni, non considerando a tal fine le badanti e simili, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile abitazione, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale risultante da misura catastale, possono usufruire di un'agevolazione pari al 30% della tariffa in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 30.000,00.

2. Per le utenze domestiche composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65

anni, non considerando a tal fine le badanti e simili, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile abitazione, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale risultante da visura catastale, possono usufruire di un'agevolazione pari al 50% della tariffa in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 25.000,00.

3. Per le utenze domestiche composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni, non considerando a tal fine le badanti e simili, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile abitazione, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale risultante da misura catastale possono usufruire di un'agevolazione pari all' 80% della tariffa in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 9.300,00.

4. In caso di coabitazione di due o più nuclei familiari non si ha diritto a tale agevolazione, con esclusione del caso di due nuclei familiari composti entrambi da una sola persona, entrambi ultrasessantacinquenni.

5. Gli utenti, al fine di usufruire delle suddette riduzioni, devono allegare alla comunicazione originaria o di variazione la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richieste.

6. E' prevista una riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari composti da due o più persone a condizione che il reddito complessivo annuo determinato in base ai criteri ISEE sia inferiore ad € 9.300,00 e che nel nucleo familiare sia presente un soggetto ultrasessantacinquenne. Tale agevolazione non è cumulabile con quella che prevede la riduzione per i nuclei composti da una o due persone ultrasessantacinquenni indicata ai commi 1, 2 e 3.

6.- bis -E' prevista una riduzione del 30% della tariffa per i nuclei familiari monogenitoriali, al cui interno convivono uno o più figli minorenni a condizione che il reddito complessivo annuo determinato in base ai criteri ISEE sia inferiore ad € 12.000,00. Tale riduzione è estesa al 50% della tariffa nel caso il numero dei figli minorenni conviventi con l'unico genitore sia maggiore di tre.

7. La tariffa è ridotta del 50%, per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.104/92 non ricoverati e certificati in base alla legge vigente. L'agevolazione si applica su richiesta, da effettuarsi allegando la relativa la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni alla denuncia originaria o di variazione la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni.

8. Considerato il disagio sopportato dagli abitanti per la vicinanza della discarica, si applica una percentuale di riduzione pari al 17% a coloro che risultano residenti (solo relativamente alle abitazioni ed eventuali pertinenze con esclusione di ogni altro insediamento) nelle seguenti vie: Via Delle Calende, Via Podere Cincinnato, Via Di Lavaiano, Via Dei Panieracci, Via di Santa Gemma, Via Di Gello Est, Via delle Idi di Marzo e Via Santa Lucia Sud, Via Vecchia della scuola, Via del Casone, Via del Progresso e Via del Podere, Via del Fossetto, Via del Popolo, Via della Vittoria, Via della Pace, Via G. Ambrosoli, Via U. Terracini , Via F. Parri, Via di Chierichello, Via della Fornace, Via delle Melorie, Via Podere degli Olmi, Via dei Poggi, Via della Posta, Via di Ponte di Viarello, Via della Ciminiera, Via L. Pirandello, Via G. Deledda, Via F. Petrarca, Piazza Michelangelo, Via T. Tasso, Via V. Tobagi, Via Santa Lucia nord, Largo Santa Lucia, Via G. Boccaccio, Via G. Verga, Via Vicinale di Mezzo, Via del Ceppo, Via del Fosso nuovo, Via Pio La Torre, Via I. Silone, Via della Badia, Via del Pian di Rotina, Via del Bientinese, Via delle Quadrelle, Via di Rio Moneta, Via Italo Calvino, Via Rio Pozzale, Via Provinciale di Gello Ovest.

9. Alle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) a gestione convenzionata con Enti Pubblici e alle strutture residenziali assistenziali (RA) sempre a gestione convenzionata con Enti Pubblici si applica una riduzione del 90% sulla parte fissa della tariffa. Tale circostanza deve essere comunicata al concessionario e corredata di copia della convenzione stipulata con l'ente pubblico e la riduzione viene applicata a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utente è altresì obbligato a comunicare al concessionario il superamento delle circostanze di cui al primo periodo del presente comma entro sessanta giorni dal loro verificarsi. In caso di inottemperanza si applicano le penali indicate all'art. 22 commi 1 e 2 del presente regolamento.

9-bis Sono esenti dalla TARI gli spazi di proprietà comunale utilizzati in convenzione per finalità culturali (come centri espositivi, spazi per dibattiti, ecc.) da associazioni senza fine di lucro. Restano soggetti comunque alla tassa tutti gli spazi non connessi alle citate attività culturali

eventualmente destinate al ristoro o ad altri usi anche se posti all'interno di tali strutture e di proprietà del comune Tale circostanza deve essere comunicata al concessionario e corredata di copia della convenzione stipulata con l'ente pubblico con indicazione degli spazi utilizzati per le citate finalità culturali e quella destinata ad altri usi, l'agevolazione viene applicata a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utente è altresì obbligato a comunicare al concessionario il superamento delle circostanze di cui al primo periodo del presente comma entro sessanta giorni dal loro verificarsi. In caso di inottemperanza si applicano le penali indicate all'art. 22 commi 1 e 2 del presente regolamento.

10. Tutte le agevolazioni di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al punto 8) che viene inserita d'ufficio, sono concesse previa richiesta da parte dell'utente ed hanno valenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

11. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni di cui al presente articolo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. Qualora eccedano tale limite la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.

12. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente e debbono essere presentate al concessionario annualmente entro il termine del 31 dicembre. L'agevolazione tariffaria è computata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

## **CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI**

### **Art. 17 – Riscossione**

1. La riscossione della TARI è effettuata dal concessionario iscritto nell'apposito albo di cui all'art.53 dello stesso D.Lgs. 446/1997, al quale Il Comune può, ai sensi dell'art. 52 , comma 5, del D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI.

2. Il concessionario emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio giugno, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile da pagarsi in due rate scadenti nel mese di aprile e nel mese di maggio.

3. Il concessionario emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio dicembre, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre da pagarsi in due rate scadenti nel mese di ottobre e nel mese di novembre .

4. Il versamento delle prime tre rate, determinato nella misura del 75% della tassa dovuta per l'intero anno, è eseguito sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Il versamento della quarta rata (saldo/conguaglio) è calcolata applicando le tariffe approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a saldo della TARI dovuta per l'intero anno, con conguaglio rispetto alle rate in acconto.

5. Abrogato.

6. L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal concessionario, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il concessionario deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.

7. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.

8. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione.

L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.

9. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa è notificato, l'avviso di liquidazione del tributo in luogo dell'avviso bonario con spese postali a carico del contribuente.

10. L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al concessionario (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.

11. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.

12. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'emissione dell'avviso di liquidazione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

13. Le disposizioni di cui al comma 11 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

14. Il concessionario con scadenza decadale riversa all'amministrazione comunale quanto incassato dai contribuenti e rendicontato.

15. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate al concessionario il quale decide in ragione delle condizioni obiettive del contribuente e dell'apposito regolamento.

#### **Art. 17 bis – Modalità per la rateizzazione dei pagamenti**

1. Il Concessionario garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
  - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
  - c) qualora l'importo addebitato, a parità di presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

#### **Art. 18 - Funzionario responsabile**

1. Il concessionario designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 19 – Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - a) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - b) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

## **Art. 20 – Accertamenti**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il concessionario può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
  - del contribuente;
  - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
  - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
  - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un

riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

### **Art. 21 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

### **Art. 22 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si procede all'accertamento dell'omesso o insufficiente versamento con l'applicazione della sanzione del 30% ai sensi Articolo 1, comma 695, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, si procede all'accertamento con l'irrogazione della sanzione:

- per infedele dichiarazione, del 75% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, per ciascun anno accertato;
- per omessa dichiarazione, del 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, per ciascun anno accertato;

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, si procede con l'addebito, mediante atto di irrogazione della sanzione, della sanzione nella misura fissa pari ad € 300,00, ai sensi del comma 698 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147.

4. Ai sensi del comma 699 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali.

### **Art. 23 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è svolta dal concessionario ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente, in via ordinaria, nella misura del 5% del carico.

2. Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessari giuridicamente per il recupero della debenza verranno addebitate al contribuente moroso.

### **Art. 24 – Rimborsi**



1. Il contribuente può richiedere al concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della Deliberazione ARERA n. 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.

1 bis. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune/Concessionario provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il Comune applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto concessionario del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, previa verifica della regolarità della posizione tributaria, il concessionario predispose gli atti di rimborso e comunica al comune e al contribuente il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.

4. Abrogato.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 25 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 26 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2023.